



**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino**

REGOLAMENTO

Compartecipazione degli utenti al costo dei servizi

(articolo 10, comma 2 lettera e) punto 2 della L.R. 11/2007)

Premesso:

- Che con la legge 234 del 30/12/2021 sono stati approvati e ampliati la gamma dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) individuando gli ambiti territoriali sociali (ATS) quali dimensione territoriale in cui programmare e realizzare le attività utili al raggiungimento dei LEPS;
- Che con D.M.L.P.S. 229 del 30/12/2021 è stato approvato il piano per gli interventi dei servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021/2023;
- Che con D.G.R. n. 414 del 27/07/2022 Piano Regionale della Campania per la lotta alla povertà 2021/2023;
- Che con D.G.R.C. 121 del 14/03/2023 è stato approvato il Piano Regionale non autosufficienti per le persone disabili 2022/2024;
- Che con D.G.R. n. 66 del 14/02/2023 è stato approvato il V Piano Sociale Regionale 2022/2024 che definisce gli indirizzi per la realizzazione del sistema di interventi e servizi da parte degli Ambiti territoriali;

Considerato:

- Che con nota prot. 0304596 del 14/06/2023 sono state trasmesse le indicazioni operative al fine di consentire agli Ambiti territoriali una programmazione organica dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari attraverso la presentazione della prima e seconda annualità dei Piani di Zona triennali in applicazione del V Piano Sociale Regionale 2022/2024;

- Che le indicazioni sopra richiamate richiedono l'adozione di apposito regolamento disciplinante criteri e modalità della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi ai sensi dell'articolo 10, comma 2 lettera e) punto 2 della Legge Regionale 11/2007;

Art. 1

Principi generali

Il presente regolamento è adottato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento cui devono attenersi le pubbliche amministrazioni ossia, legalità, uniformità, economicità, efficacia, trattamento paritario, proporzionalità, adeguatezza e pubblicità.

Art. 2

Compartecipazione degli utenti alla spesa derivante dalla prestazione sociale agevolata

Ai sensi dell' art. 2 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, così come previsto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alla diverse tipologie di prestazione sociale agevolata previste, nonché la definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni.

Ai sensi dell'art. 53 della LR 11/2007 l'ASC A1 garantisce condizioni di accesso prioritario ai servizi dei soggetti in condizioni di povertà o con limitata autonomia e definisce, nel rispetto dei principi di uniformità, trattamento paritario, appropriatezza economicità, proporzionalità, adeguatezza ed efficacia le condizioni di compartecipazione di cittadini al costo dei servizi.

Per l'effetto delle condizioni previste dal precedente comma, l'ente recepisce le previsioni e disposizioni del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE).

Art. 3

Universalità ed esigibilità delle prestazioni

Nel rispetto dell'articolo 3 della LR 11/2007 il sistema integrato locale dei servizi sociali ha carattere di universalità.

Sono garantiti ai cittadini:

1. Condizioni di eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti, con riguardo alle differenze ed anche alle pari opportunità di genere, e la libertà di opzione tra le prestazioni erogabili;
2. Conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili.

Nell'ambito dei servizi erogati dal sistema integrato hanno priorità i soggetti in condizioni di povertà o con totale o parziale incapacità di provvedere alle proprie esigenze, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria per i quali sono necessari interventi assistenziali.

La Regione Campania e l'Ambito territoriale A01 garantiscono l'esigibilità del diritto alle prestazioni ascritti ai LEPS.

Art. 4

Diritto alle prestazioni

Hanno diritto di accedere alle prestazioni del sistema integrato locale dei servizi sociali:

- a. i cittadini italiani residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del comune di residenza;
- b. i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto della normativa comunitaria;
- c. gli stranieri individuati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche residenti sul territorio regionale.
- d. Ai profughi, agli stranieri senza permesso di soggiorno, agli apolidi ed a coloro che occasionalmente si trovano sul territorio della Regione sono garantite le misure di pronto intervento sociale.

Art. 5

Accesso

I cittadini accedono agli interventi prestati in regime domiciliare, territoriale, semi-residenziale e residenziale attraverso lo sportello del PUA (Punto Unico di Accesso) su richiesta dell'interessato, del MMG, su segnalazione del Servizio di Segretariato sociale, delle istituzioni pubbliche, degli operatori sociali, delle associazioni solidali, dei familiari e delle persone in relazione di prossimità con gli interessati.

L'accesso ai servizi è subordinato a:

1. Consenso al trattamento dei dati personali;
2. Rilascio delle informazioni di prima rilevazione richieste dal PUA;

3. Produzione della DSU ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e della Legge 89/2016.

L'accesso alle prestazioni sociosanitarie previste in Allegato C al Decreto n. 6 del 04/02/2010 è disciplinato dal Regolamento per l'Accesso alle Prestazioni Sociosanitarie in quanto applicabile.

Art. 6

Attestazione ISEE

L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. Gli interessati a ricevere le prestazioni erogate in regime domiciliare, territoriale, semi-residenziale e residenziale, forniranno, in relazione alla specifica prestazione sociale agevolata richiesta, la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e la dichiarazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) prodotta in conformità delle modalità e criteri di determinazione disciplinati dal D. P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE e dalla Legge 89/2016.

Tenuto conto che, nei sensi degli artt. 6, 7 e 8 del D. P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 l'ISEE differisce in relazione alla tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta e che in particolare l'art. 6 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 stabilisce per l'erogazione delle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria diverse modalità di determinazione dell'ISEE e della composizione stessa del nucleo familiare, ciascun richiedente produrrà l'attestazione ISEE confacente e prevista per la specifica tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta.

L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo maggiormente ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e secondo le modalità ivi descritte.

L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e della Legge 89/2016.

Articolo 7

Compartecipazione al costo degli interventi sociali domiciliari ad anziani e disabili

L'utenza del servizio concorre in proporzione della effettiva capacità economica reddituale/patrimoniale alla copertura degli oneri economici rinvenienti dagli interventi assistenziali domiciliari prestati a proprio beneficio. La compartecipazione degli utenti alla spesa è quotata sulla base della attestazione ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) in corso di validità dei beneficiari.

Le quote di compartecipazione sono definite nel rispetto delle disposizioni del Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario n. 6/2010 in Regione Campania, e del successivo Decreto 110/2014 normanti Regolamento nell'adozione dei Comuni, nonché disciplina applicabile per la quotazione della compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi domiciliari.

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione si tiene conto di una soglia minima stabilita al 160% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS (nel 2023 pari a 11.725,79 = 7.328,62*1.6) sotto la quale il richiedente le prestazioni è esentato da ogni forma di compartecipazione, e di una soglia massima pari a 4,35 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS (nel 2023 pari a 31.879,49 = 7.328,62*4.35) sopra la quale il richiedente è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio.

Sulla base degli elementi sopra rappresentati ai fini della determinazione della compartecipazione al costo del servizio, si applica la seguente formula:

$$\text{Comp}_{ij} = \text{ISEE}_i * \text{CS}_{so} / \text{ISEE}_o$$

Nella quale:

- **Comp_{ij}** è la quota di compartecipazione della persona *i* per la prestazione sociale *j*
- **ISEE_i** è l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente al netto della soglia minima
- **CS_{so}** è il costo unitario della prestazione sociale agevolata
- **ISEE_o** è la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata

In seguito alle variazioni del trattamento minimo della pensione INPS, annualmente l'amministrazione provvede ad aggiornare in proporzione alle variazioni intervenute, le quote dovute dagli assistiti a titolo di compartecipazione.

Le somme dovute per la compartecipazione alla spesa sono comunicate agli interessati prima dell'attivazione degli interventi. Le stesse sono specificate nel Patto di adesione che deve essere sottoscritto dagli interessati per presa visione ed accettazione onde poter accedere alle prestazioni.

Ove la capacità reddituale della persona anziana risulti insufficiente, rispondono degli oneri della compartecipazione al costo del servizio gli altri soggetti tenuti per legge agli alimenti.

L'ente, nel rispetto dei principi di necessità e di esecutorietà dell'azione amministrativa, si riserva di sospendere le prestazioni di servizio agendo nei confronti degli interessati e degli altri soggetti tenuti per legge agli alimenti per il recupero delle somme non riscosse ove risultino accertate inadempienze dell'obbligo della contribuzione al costo delle prestazioni.

Art. 8 **Compartecipazione al costo dei servizi di Micro-nido**

Le famiglie sono tenute a contribuire alle spese di funzionamento del servizio di Micro-nido mediante il pagamento di una retta di frequenza.

L'ammissione e la frequenza al servizio di micro-nido è subordinata all'accettazione della retta di frequenza ed al regolare pagamento della stessa.

Il mancato pagamento della retta di compartecipazione al costo dei servizi comporta la sospensione del bambino dalla frequenza.

In difetto del pagamento della retta di frequenza nei termini previsti l'amministrazione procederà ad intimare un termine perentorio per la regolarizzazione dei pagamenti.

Trascorso inutilmente il termine perentorio predetto l'amministrazione comunicherà ai genitori tramite RAR le dimissioni del bambino.

La dimissione comporta la cancellazione dalla graduatoria degli aventi diritto. Ove i genitori dovessero richiedere la reinscrizione del bambino gli stessi dovranno comunque provare di aver regolarizzato il pagamento della compartecipazione precedentemente non effettuata.

Il pagamento della retta di compartecipazione deve essere effettuato entro il giorno 5 del mese di competenza.

L'avvenuto pagamento deve essere provato mediante esibizione della ricevuta di pagamento in originale e la consegna al personale del servizio da effettuarsi entro la metà del mese della copia relativa al versamento.

Il versamento andrà effettuato sul Conto Corrente Postale n. 001011096565 con bollettino postale oppure con bonifico con seguente IBAN: IT48 N076 0115 10000 0101 1096 565

Intestato a: Azienda Speciale Consortile per la gestione delle Politiche Sociali nell'Ambito Territoriale A01

Causale: Cognome e Nome del bambino, Comune e mese di riferimento.

Qualora il nido dovesse funzionare per un periodo di 15 giorni anche non continuativi nel corso di un mese senza erogare il servizio di refezione la retta della compartecipazione sarà ridotta del 50% dell'importo dovuto da ciascuna famiglia.

La retta di compartecipazione dovuta da ciascuna famiglia sarà parimenti ridotta del 50% qualora il servizio non venisse erogato per almeno dieci giorni (anche non continuativi) fatti salvi i periodi di chiusura già previsti dal calendario delle attività del micro nido.

Le famiglie dei bambini frequentanti con disabilità regolarmente accertata dalla ASL sono esentate dal pagamento della tariffa se percettori di un reddito ISEE inferiore alla soglia di euro 14.000,00.

Nell'ipotesi di una famiglia con più di un figlio frequentante il nido è prevista una riduzione del 50% della tariffa a partire dai figli frequentanti successivi al primo.

Sarà concessa una riduzione del 30% della tariffa di compartecipazione alle famiglie che abbiano minore/i in affidamento familiare (intra ed etero familiare) anche nel caso in cui il frequentante non coincida con il minore in affidamento.

Sarà concessa una riduzione del 30% della tariffa della compartecipazione dovuta qualora il bambino dovesse non frequentare il nido per più di 20 giorni a causa di malattia regolarmente attestata da certificazione medica.

L'importo dovuto dagli utenti per la compartecipazione al costo del servizio sarà determinato in relazione alla capacità contributiva del nucleo familiare determinata dalla attestazione ISEE regolarmente rilasciata dal nucleo familiare richiedente la prestazione.

In esecuzione del Regolamento applicativo dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) i richiedenti la prestazione sono tenuti alla presentazione dell'ISEE ordinario o nel caso di genitori non coniugati e non conviventi l'ISEE relativo alle prestazioni rivolte a minori come previsto e disciplinato dall'art. 7 del DPCM 159/2013.

I richiedenti la prestazione sociale agevolata compartecipano al costo del servizio di micro nido stimato in Euro 280,00 per il tempo pieno ed Euro 140,00 per il tempo parziale con riferimento agli standard strutturali, organizzativi nonché funzionali regolati dal Catalogo dei servizi approvato con DGRC n. 107 del 23/04/2014 ed alla DGRC n. 372 del 07/08/2015 Allegato B (Analisi dei costi per la determinazione delle tariffe).

I nuclei familiari richiedenti la cui attestazione ISEE risulti inferiore ad € 7.000,00 sono esentati dal pagamento della tariffa di compartecipazione al servizio.

Per tutti gli altri nuclei familiari richiedenti la prestazione la tariffa della compartecipazione è determinata con riferimento alla stima dei costi stimati come innanzi nel rispetto delle seguenti fasce:

<i>ISEE</i>		<i>%</i>	<i>Tempo pieno</i>	<i>Tempo parziale</i>
€ 7.001,000	€ 8.000,000	25%	€ 70,00	€ 35,00
€ 8.001,000	€ 9.000,000	35%	€ 98,00	€ 49,00
€ 9.001,000	€ 10.000,000	40%	€ 112,00	€ 56,00
€ 10.001,000	€ 11.000,000	45%	€ 126,00	€ 63,00
€ 11.001,000	€ 12.000,000	50%	€ 140,00	€ 70,00
€ 12.001,000	€ 13.000,000	55%	€ 154,00	€ 77,00
€ 13.001,000	€ 14.000,000	60%	€ 168,00	€ 84,00
€ 14.001,000	€ 15.000,000	65%	€ 182,00	€ 91,00
€ 15.001,000	€ 16.000,000	70%	€ 196,00	€ 98,00
€ 16.001,000	€ 17.000,000	75%	€ 210,00	€ 105,00
€ 17.001,000	€ 18.000,000	80%	€ 224,00	€ 112,00
€ 18.001,000	€ 19.000,000	85%	€ 238,00	€ 119,00
€ 19.001,000	€ 20.000,000	90%	€ 252,00	€ 126,00
€ 20.001,000	€ 21.000,000	95%	€ 266,00	€ 133,00
€ 21.001,000	€ 22.000,000	100%	€ 280,00	€ 140,00

Art. 9 **Compartecipazione al costo dei servizi integrativi al nido.**

La retta di frequenza dei Servizi integrativi al nido è unitariamente stabilita in Euro 35.00/mese.

Modalità, termini e specifiche indicazioni relative alla compartecipazione delle famiglie al costo dei servizi integrativi al nido seguono le medesime condizioni e disciplina riportate nel precedente articolo.

Art. 10 **Prestazioni residenziali in comunità tutelare persone adulte non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti**

Sono tenuti a compartecipare al costo delle prestazioni sociali anche le persone beneficiarie degli interventi di Comunità tutelare.

L'utenza del servizio concorre in proporzione della effettiva capacità economica reddituale/patrimoniale alla copertura degli oneri economici rinvenienti dagli interventi assistenziali domiciliari prestati a proprio beneficio.

Le somme dovute per la compartecipazione alla spesa sono comunicate agli interessati prima dell'attivazione degli interventi. Le stesse sono specificate nel Patto di adesione che deve essere sottoscritto dagli interessati per presa visione ed accettazione onde poter accedere alle prestazioni.

Ove la capacità reddituale della persona anziana risulti insufficiente, rispondono degli oneri della compartecipazione al costo del servizio gli altri soggetti tenuti per legge agli alimenti.

Art. 11

Gruppo appartamento per il disagio psichico e la disabilità

Il gruppo appartamento costituisce servizio residenziale a carattere familiare con basso livello di protezione per persone adulte con disagio psichico stabilizzate o disabilità certificata in uscita dal circuito terapeutico-riabilitativo.

Le modalità ed i criteri di accesso dei cittadini alle prestazioni del Gruppo appartamento sono uniformemente disciplinate dagli art. 4 e 5 del presente regolamento.

La compartecipazione degli utenti è determinata dalla unità di valutazione multidimensionale in considerazione della effettiva capacità e disponibilità economica, patrimoniale e reddituale del richiedente la prestazione e del suo nucleo familiare.

Art. 12

Compartecipazione degli utenti al costo di ulteriori servizi.

Le condizioni, le modalità e le specifiche indicazioni relative alla compartecipazione degli utenti beneficiari di ulteriori servizi sociali sono regolate da ulteriore apposito provvedimento/regolamento.

Art. 13
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia alla legislazione vigente, nonché alle norme, disposizioni e regolamenti del settore emanate da Stato, Regione ed altre autorità competenti in quanto applicabili.

Art. 14
Termini temporali di efficacia.

Il presente regolamento ha efficacia per la durata della V triennalità del Piano di zona sociale 2022/2024, ovvero dalla pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale dell'ente e fino alla data di conclusione della programmazione triennale di riferimento.